Inizio modulo



Fine modulo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronologia    | http://dottrina.ipsoa.it/gfx/home_page2.jpgInizio modulo41. **LA « DIPENDENZA TECNOLOGICA» NELLA SUBFORNITURA** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 523] - MATTEO PANDIMIGLIO  42. **SULLA «FUNZIONE SOCIALE» DEL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 586] - ANNARITA RICCI  43. **LA BANCA DATI E LE SUE IMPLICAZIONI CIVILISTICHE IN TEMA DI CESSIONE E DEPOSITO ALLA LUCE DEL REG. (UE) N. 2016/679** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 613] - GIUSEPPE PALAZZOLO  44. **BIAS COGNITIVI E CONTRATTAZIONE STANDARDIZZATA: QUALI TUTELE PER I CONSUMATORI** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 637] - ANTONIO DAVOLA  45. **IL CONTRATTO DI RETE: PROFILI DI UN’INDAGINE APERTA** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 673] - PATRIZIA SACCOMANNO  46. **PER UN SIGNIFICATO SEMISERIO DELLA NOZIONE DI DEBITO. LE DIECI LEZIONI DEL BARONE ÉMILE DE L’EMPÉSÉ** - [Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 701] - FRANCESCO GAMBINO  47. **LE DUE CASSAZIONI CIVILI (IN DIFESA DELLA MOTIVAZIONE)** - [Contratto e Impresa, 1 / 2017, p. 1] - Natalino Irti 48. **GIUDICI E LEGISLATORI** - [Contratto e Impresa, 1 / 2017, p. 11] - Guido Alpa 49. **PROXY ADVISORS, ATTIVITÀ RISERVATE E CONFLITTO D’INTERESSI** - [Contratto e Impresa, 1 / 2017, p. 115] - ANDREA SACCO GINEVRI  50. **L’APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLE CRISI BANCARIE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO** - [Contratto e Impresa, 1 / 2017, p. 133] - DIEGO ROSSANO  <<1|2|3|4|5|6|7>>

|  |  |
| --- | --- |
| Contratto e Impresa, 2 / 2017, p. 673**IL CONTRATTO DI RETE: PROFILI DI UN’INDAGINE APERTA**PATRIZIA SACCOMANNO Il contratto di rete si inscrive in quella *congèrie* di accordi fra imprese, nello specifico della forma reticolare, che si sono sviluppati nel sistema economico prima di ottenere un riconoscimento ed una veste giuridica. Dopo un primo approccio legislativo qualificabile in termini di premialità e di supporto all’emergenza e alla crisi, l’istituto ha gradualmente trovato una maggiore autonomia nel nostro ordinamento anche per effetto delle modifiche legislative che, nei pochi anni di vita, ne hanno rimodellato i contorni e i contenuti. Il contributo si sofferma sulle problematiche derivanti dalle incertezze esistenti nel quadro giuridico e sui tentativi di inquadramento proposti dalla dottrina. Particolare attenzione viene riservata alle nuove prospettive di impiego del contratto di rete, da quelle connesse con le dinamiche “lavoristiche”, a quelle legate al settore dell’agricoltura, alla partecipazione al contratto di rete dei liberi professionisti, in virtù dell’influenza del diritto dell’Unione europea.Sommario: 1. Il contratto di rete: una disciplina in continua evoluzione. – 2. Un inquadramento delle reti di imprese nella realtà economico-giuridica. – 3. Il contratto di rete è un contratto di nuovo tipo? – 4. Le parti del contratto di rete: alcune precisazioni. – 5. Il contratto di rete nel settore agricolo. – 6. La promozione delle aggregazioni tra piccole e medie imprese nelle politiche europee: la rete quale esempio di “buone pratiche”. – 7. Il contratto di rete nella disciplina internazionale: cenni.1. – Da qualche anno ha fatto la sua comparsa nel panorama giuridico nazionale il contratto di rete, una figura negoziale che si ricollega alla prassi dei rapporti economici, ove si snoda attraverso schemi e articolazioni diversificate.Lo strumento negoziale in oggetto ha da subito attratto l’attenzione dei commentatori [1], dando avvio ad una serie di riflessioni e di approfondimenti che non hanno tralasciato di mettere in evidenza i profili di criticità, che sono testimoniati d’altra parte dal fatto che il medesimo legislatore ha più volte, nei pochi anni di vita del contratto, rimesso mano alla disciplina, modificando e rimodellando i contorni e i contenuti del contratto di rete, risolvendo, talvolta, i dubbi interpretativi e lasciando spazio, talaltra, ad incertezze applicative [2]. Il contratto in oggetto è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3, commi 4 *ter*, *quater e quinquies*, del d.l. n. 5 del 2009, convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 [3]. Quasi immediatamente sono intervenute modifiche ed integrazioni da parte della l. 23 luglio 2009, n. 99. Successive modifiche sono state apportate dall’art. 42 (commi da 2 a 2 *septies*) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) [4], dalle leggi 7 agosto 2012, n. 134 (che ha convertito con sostanziali modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83) [5], e 17 dicembre 2012, n. 221 [6] (di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) [7]. Alcuni cenni sul contratto di rete si possono rinvenire anche nello Statuto delle imprese, di cui alla l. 11 novembre 2011, n. 180 [8], che, pur nella dimensione di normativa di principi e non dispositiva, fornisce una significativa definizione di rete quale «aggregazione funzionale di imprese».Nel succedersi delle varie versioni dell’istituto parte della dottrina ha scorto una perdita progressiva del suo aspetto istituzionale, a vantaggio del momento contrattuale: la collaborazione e lo scambio sono divenute attività di per sé caratterizzanti il nuovo tipo contrattuale; l’esercizio in comune di un’attività costituisce una sola delle possibili attività della rete [9]. Il fatto che questa collaborazione tra imprese può assumere molteplici forme avalla, secondo taluni, l’utilizzo del termine plurale “contratti” di rete [10], assecondando una definizione all’interno della quale i rapporti spaziano da una configurazione piuttosto semplice ad una più complessa con caratteri affini al modello societario, in particolare quello della società consortile [11].La disciplina sul contratto di rete si caratterizza per una successione di provvedimenti agevolativi che hanno approntato degli strumenti specifici. Fra questi, oltre agli incentivi, degni di nota appaiono quelli legati alle dinamiche “lavoristiche” [12] nonché quelli che fanno riferimento al settore dell’agricoltura [13].Questo continuo divenire normativo e l’esistenza di incertezze attinenti al quadro giuridico e alle relative elaborazioni dottrinali sollecitano continue riflessioni [14].2.– Il contratto di rete viene ad inscriversi in quella congèrie di accordi fra imprese, nello specifico della forma reticolare, che si sono sviluppati nel sistema economico [15] prima di ottenere un riconoscimento ed una veste giuridica. La mutevolezza dell’odierno assetto economico-giuridico è riconosciuta anche dalla Cassazione, secondo la quale nel valutare le scelte strategiche e l’attività delle imprese non si può «non tener conto dell’evoluzione degli strumenti giuridici necessariamente collegata alle rapide mutazioni della realtà economica nella quale possono trovare spazio forme nuove non necessariamente collegate a normali logiche di profitto della singola impresa» [16]. Il contratto di rete è inquadrabile nel più ampio fenomeno delle reti di imprese [17] e le ragioni sottese all’ingresso di tale istituto sono state ascritte, da un lato, alla situazione di crisi che ha colpito il sistema economico e, dall’altro, ad un certo immobilismo del medesimo sistema, difficilmente adattabile alle necessità delle imprese, come quelle connesse, ad es., all’ottenimento di finanziamenti.Le reti di imprese sono forme organizzative studiate inizialmente soprattutto dalla letteratura economica anglosassone e sono state qualificate come un “ibrido” in virtú della loro collocazione fra i due paradigmi estremi delle possibili forme organizzative, ossia *markets* e *hierarchies*, emblema della massima indipendenza, il primo, e della massima dipendenza, il secondo [18]*.* Nelle reti di imprese vengono ricomprese tutte le varianti strutturali che ricadono in questa vasta zona grigia, dando vita, secondo alcuni, a un *tertium genus* [19], in cui l’elemento della “collaborazione” prenderebbe il posto dello scambio e della comunione di scopo [20]. L’incertezza nella configurazione delle reti alimenta il dibattito sull’estraneità del concetto di “rete” all’universo giuridico [21].Il termine “rete” fa il suo ingresso nelle teorie e negli strumenti descrittivi dell’operare delle imprese per esprimere il complesso di relazioni tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, che si traducono in attività tra di loro interdipendenti e coordinate, basate su rapporti di fatto e non su rapporti formali o gerarchici [22]. Tratto distintivo del modello è il coordinamento di realtà indipendenti che si pone quale alternativa al paradigma dell’integrazione e/o subordinazione fra di esse. Su questo substrato si impernia la prima legge sul contratto di rete nel 2009, che nel corso degli anni diventa un *corpus* normativo stratificato [23]. Da un primo approccio legislativo qualificabile in termini di premialità [24] e di supporto all’emergenza e alla crisi, l’istituto ha gradualmente trovato una maggiore autonomia nel nostro ordinamento, ove si è diffusamente discusso sulla collocazione delle reti all’interno degli schemi codicistici e delle normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di derivazione anglosassone, si pensi al *franchising* [25], alla subfornitura, ai gruppi di società (le *holding*), ai consorzi, alle associazioni temporanee di imprese (ATI) ed ai contratti collegati.Sul piano tassonomico, all’interno della categoria generale delle reti, intese in senso ampio, sono individuabili le reti giuridiche, qualificabili attraverso gli strumenti civilistici e commerciali per via interpretativa. Quale ulteriore livello di dettaglio si identificano «le reti per la competitività e lo sviluppo» di cui alla recente normativa [26]. In questo schema classificatorio, la dottrina [27] ha qualificato il contratto di rete come una *species* del *genus* reti. Va ricordato, in proposito, che dal punto di vista di un inquadramento generale [28] si è distinto tra *reti contrattuali*, istituite mediante la conclusione di contratti plurilaterali oppure di contratti bilaterali o plurilaterali collegati [29], e *reti organizzative*, strutturate sotto forma di enti giuridici promossi e partecipati dalle imprese-nodo. A queste due tipologie si affiancano le *reti miste o complesse* nelle quali strumento organizzativo e contrattuale vengono impiegati contestualmente. Altra macro-distinzione proposta è quella tra *reti di fatto* (distretti, associazioni temporanee di imprese, *franchising*, subcontratti, contratti collegati) e *reti giuridiche* (come configurate dalla l. n. 33 del 2009)*.*Qualche precisazione merita la distinzione fra *reti-soggetto* e *reti-patrimonio* a seconda della loro diversa strutturazione e dell’opzionabilità della soggettività giuridica. Le *reti-soggetto* sono titolari del fondo patrimoniale comune, che costituisce patrimonio “autonomo” rispetto a quello dei singoli partecipanti. Con l’acquisto della soggettività giuridica, la rete diviene autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi [30]. Ove si scelga di non acquisire tale soggettività, si avranno modelli di rete non soggettivate, con diverse possibili configurazioni connesse alla presenza di organo comune e fondo patrimoniale autonomo. Evidenti sono le implicazioni sull’assetto organizzativo e su quello della responsabilità. Nelle *reti-patrimonio* si pongono, dunque, ulteriori questioni derivanti dall’assenza dell’unicità di un ente soggettivamente autonomo rispetto agli aderenti alla rete [31].Peculiare, altresì, l’inquadramento del contratto di rete, a seguito delle modifiche legislative apportate all’istituto in esame, come istituto di *soft law* [32], con una struttura leggera e facilmente adattabile alle concrete esigenze delle imprese inserite in un mercato globale. Esse possono collaborare in modo stabile ma flessibile, conservando la propria autonomia e la propria visione del mercato. Si tratta di uno strumento capace di adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione e settore, integrando la collaborazione imprenditoriale su programmi condivisi e conservando l’autonomia imprenditoriale.L’attuale configurazione del contratto di rete fa sì che sia possibile utilizzare tale schema contrattuale in molteplici settori e che si presti a costruire differenti tipologie di rete, con una intensità della collaborazione variamente graduabile in termini sia qualitativi sia quantitativi. Nella versione riformata, «se rimane immutato lo scopo del contratto di rete, completamente diversa è invece l’individuazione delle attività che (…) possono [essere svolte] per il perseguimento dello scopo. (…) L’attività può infatti anche essere quella di “collaborare” o di “scambiarsi informazioni o prestazioni” di varia natura, ancorché sulla base di un “programma comune di rete”. Ciò comporta che (…) ogni attività di collaborazione tra imprenditori potrebbe compiersi mediante il contratto di rete» [33].Focalizzare l’attenzione sulla condivisione e sulla collaborazione fra imprese protratta nel tempo ci porta a considerare con rinnovato interesse il momento relazionale dello scambio, di cui si è occupata quella dottrina che ha dato origine ai *relational contracts* [34] o “contratti relazionali”. L’esemplificazione di come gli studiosi del diritto, seguendo l’esempio degli economisti e degli aziendalisti, stanno dedicando attenzione al tema delle reti di imprese, viene assunta quale paradigma di integrazione fra piano socio-economico e giuridico. S’è detto che se nella cultura del diritto maturasse un atteggiamento di disponibilità e curiosità per lo studio delle ricadute giuridiche di fenomeni della realtà che si tende spesso a isolare sul piano socio-economico, relegandola nel limbo del giuridicamente irrilevante, il tema dei *relational contracts* acquisterebbe un particolare rilievo per quanti intendano impostare una seria riflessione in materia di contratti d’impresa e, in particolare, fra imprese [35]. 3*.* – Il procedere del percorso normativo va di pari passo con la soluzione di quesiti interpretativi e applicativi che, a più riprese, hanno suscitato l’attenzione dei giuristi. Il susseguirsi di interventi normativi ha influito anche sulla nozione del contratto, rendendola mutevole [36]. Ciò comporta la necessità di comprendere anzitutto in che rapporto venga a porsi il novello contratto di rete con i modelli contrattuali preesistenti. Non senza ricordare che il contratto in oggetto nasce tra numerose critiche, dovute non soltanto all’imprecisione del legislatore nel delineare il nuovo contratto, ma anche all’inutilità, secondo alcuni, di un provvedimento normativo volto a disciplinare un modello di cooperazione ritenuto un mero doppione rispetto a quelli già saldamente affermati, e forse bisognosi di un adeguamento [37]. Soprattutto nella versione originaria il contratto di rete si presentava come «una fattispecie già a prima vista molto ampia e generica, caratterizzata peraltro da uno scopo (accrescere capacità innovativa e competitività) talmente vasto da non rendere possibile una sua efficace delimitazione in chiave funzionale [38], tanto che si era (…) parlato al riguardo di “formula propagandistica, inutile ai fini civilistici” [39]» [40].Con l’emanazione della citata normativa taluni hanno sostenuto che faceva ingresso nell’ordinamento giuridico una nuova figura contrattuale «individuata sul piano normativo prima ancora che sul piano dell’esperienza degli affari» [41]. Pur rinvenendo altre esemplificazioni di discipline contrattuali nuove rispetto a quelle contenute nel codice, la particolarità del contratto di rete risiede nel fatto che «il legislatore detta la minuziosa disciplina di un contratto senza che, in precedenza, l’operazione economica per suo tramite realizzata avesse acquistato quei tratti di tipicità sociale come era avvenuto» in altri casi [42]. La previsione normativa introdotta nel sistema delinea un particolare tipo contrattuale [43], dotato di determinate caratteristiche. Questo nuovo tipo negoziale è, però, caratterizzato da una “tipizzazione anomala” poiché, da un lato, essa non segue alcuna tipizzazione sociale della figura in esame, e, dall’altro, il legislatore si è limitato a definire il contenuto minimo del contratto, senza disciplinarlo in maniera esauriente [44]. Tale tipicità, anche se peculiare, emerge dagli elementi essenziali del contratto, come il programma di rete e i due obiettivi strategici da raggiungere, subordinando il riconoscimento della rete alla circostanza che «la sua manifestazione reale si riveli conforme allo schema normativo» [45]. Secondo una prospettiva definitoria incentrata sul profilo strutturale parrebbe «che il legislatore abbia provveduto a regolare un particolare caso di accordo quadro» [46].Secondo altra ricostruzione, il contratto di rete non viene ad individuare un nuovo tipo contrattuale ma un contratto transtipico [47], potendo essere impiegato per diverse funzioni [48]; con un solo strumento si possono realizzare attività finora rimesse a singole, distinte, figure contrattuali [49]. Il contratto transtipico, pertanto, è idoneo a raccogliere al proprio interno (o a farne discendere l’applicazione delle relative agevolazioni a) contratti di vario genere, tipici e atipici, a condizione che presentino le caratteristiche indicate dalla legge. Sempre nelle argomentazioni riconducibili a questa ricostruzione interpretativa, si afferma che una delle tipologie di reti esistenti ha assunto impropriamente il nome di contratto di rete quasi *ad excludendum omnes alias*, definendo come indispensabili ai fini premiali alcune caratteristiche minimali, essenziali (patrimonio, organo, forma, ecc.) [50]. Ma non si ritengono del tutto convincenti gli argomenti portati a supporto sicché resta corretto continuare a parlare di transtipo come di contratto misto.Altri precisano che le norme sul contratto di rete definiscono una nuova fattispecie negoziale e non un nuovo tipo [51]. Nel caso di specie, la legge non individua specifiche prestazioni, diritti e doveri, come invece è d’uso nei tipi legali. Essa fa riferimento ad uno scopo ed alle modalità per perseguirlo ed entro questi limiti lascia ampia facoltà alle parti. La fattispecie legale lascia all’autonomia privata libertà d’azione nel creare altre tipologie di contratti di rete, ma ricollega specifiche incentivazioni soltanto al contratto che rientra nella fattispecie medesima. L’elasticità riconosciuta alle parti non può, dunque, travalicare i confini della fattispecie legale senza perdere i benefici a quella legati.Secondo altra corrente interpretativa, il contratto di rete non rappresenta un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti in presenza dei quali contratti funzionali alla cooperazione inter-imprenditoriale, comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e benefici [52].La configurazione gradualmente assunta dal contratto di rete ne ha meglio definito i contorni, pur con dei “vuoti” ancora da colmare. Si è definita con maggiore chiarezza l’appartenenza della figura all’area contrattuale ed in particolare a quella del contratto plurilaterale [53]. Si tratta di un contratto tendenzialmente plurilaterale che, a seguito dell’integrazione legislativa, può avere cause diverse, combinando scambio e comunione di scopo secondo modalità innovative rispetto alle partizioni tradizionali, peraltro già messe in discussione dalla dottrina [54].Pur dalle brevi riflessioni svolte, si può comprendere come il dibattito sull’esatta classificazione del contratto di rete non sia ancora giunto all’individuazione di una soluzione condivisa. La questione ha uno specifico rilievo per le conseguenze che possono discenderne nel momento applicativo, in particolare nei margini d’azione riconoscibili all’interprete al fine di colmare le lacune normative lasciate dal legislatore.4*.* –Possono essere parti del contratto di rete soltanto le imprese, così qualificabili ai sensi dell’art. 2082 c.c., senza preclusioni in merito al numero delle parti. All’espressione «più imprenditori», contenuta nell’art. 3, comma 4 *ter*, del d.l. n. 5 del 2009, deve attribuirsi il significato di “almeno due imprenditori”, sicché nulla esclude che il contratto di rete sia bilaterale. Inoltre, nell’assenza di specificazioni o limitazioni legislative, si ritiene che qualunque tipo di impresa, sia essa individuale o societaria (grande, media o piccola), artigiana o agricola, possa essere parte del contratto di rete[55]. Non è in contestazione, secondo la normativa vigente, l’esclusione di professionisti, enti di ricerca, università o associazioni di categoria; si ritiene, invece, che possano far parte del contratto di rete anche enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale, allo stesso modo delle aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste. Il requisito fondamentale è la natura imprenditoriale del partecipante al contratto sotto il duplice profilo sostanziale e formale. Sotto il profilo sostanziale, devono ricorrere tutti gli elementi contemplati dall’art. 2082 c.c. e l’attività imprenditoriale deve essere esercitata in via assolutamente prevalente. Sotto l’aspetto dell’evidenza formale, l’impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Non può, pertanto, partecipare a tale contratto, ad es., una associazione che esercita un’attività di natura commerciale e/o agricola ma che si colloca in una dimensione di sussidiarietà o di ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc., e che, per tale ragione, trova collocazione solo nel REA [56].Qualche ulteriore precisazione va fatta con riferimento alla partecipazione al contratto di rete dei liberi professionisti. Sino ad ora l’Agenzia delle entrate aveva espresso con chiarezza la propria posizione contraria all’ammissibilità dei professionisti, tuttavia di recente [57] ha riconosciuto che possono far parte di un contratto di rete i professionisti che abbiano costituito una “società tra professionisti” (Stp) [58], sul fondamento che questa va iscritta nel registro delle imprese. Questo atteggiamento di apertura trova conferma nell’auspicio che vengano introdotte apposite modifiche alla disciplina civilistica dell’istituto al fine di ampliare la platea dei soggetti, come per esempio i professionisti, che possono sottoscrivere il contratto di rete. Al riguardo non può negarsi l’influenza del diritto dell’Unione europea, che trova compiutezza in un rapporto di costante integrazione con il diritto interno. Alla giurisprudenza dell’Unione europea è, infatti, ascrivibile la qualificazione dell’attività professionale come attività d’impresa, principalmente ai fini dell’assoggettabilità dei professionisti alle disposizioni sulla libera concorrenza contenute negli artt. 101 ss. del TFUE [59]. I liberi professionisti possono svolgere un’attività di natura prevalentemente intellettuale anche «senza la combinazione di elementi materiali, immateriali e umani» [60] ma ciò nonostante possono essere considerati imprese.La linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza dell’Unione è avallata sul piano normativo; basti ricordare la Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [61] o il reg. n. 651/2014 [62], che considerano impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica», o ancora le disposizioni sull’ultima programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, che equiparano i liberi professionisti alle imprese nell’accesso ai fondi europei [63].Non v’è dubbio che si tratta di disposizioni confinate in specifici contesti e non suscettibili di una generalizzazione in termini assoluti, ma sono pur sempre indicative di un’impostazione che si va sempre più radicando nel diritto dell’Unione europea, e da qui negli ordinamenti nazionali.5*.* – La disciplina del contratto di rete nel settore agricolo [64] non è contenuta in un articolato normativo unitario e specificatamente dedicato a detto settore ma si ritrova in alcune norme aggiunte alla disciplina esistente. In concomitanza con gli interventi intesi a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul contratto di rete, sono state introdotte alcune novità nell’ambito del settore agro-alimentare.Nello specifico, il d.l. n. 83 del 2012, con l’art. 45, comma 3, ha disposto che al contratto di rete nel settore agricolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 203 del 1982; con tale precisazione il legislatore ha inteso dissipare ogni dubbio circa eventuali profili di incompatibilità tra il contratto di rete e la disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi [65].Il d.l. n. 179 del 2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione (n. 221 del 2012), all’art. 36, commi 2 *bis* e 2 *ter*, prevede l’istituzione, presso l’Ismea, di un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, costituito dai contributi volontari degli agricoltori e, nel caso, da contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, altresì, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la cui istituzione è ascrivibile alle forme di intervento pubblico nella gestione del rischio in agricoltura, che pur avendo origini risalenti [66] si connotano allo stato per nuove modalità operative. L’introduzione del Fondo è il riflesso anche della mutata attenzione da parte delle istituzioni europee verso gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura [67]. Ne sono espressione il reg. (CE) n. 2009/73 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 [68], che ha previsto, ad esempio, specifiche disposizioni sull’assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 70) o sui Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali (art. 71); la Comunicazione della Commissione europea n. 672 del 2010 [69], che ha auspicato l’adozione di strumenti per la gestione dei rischi legati alla produzione e al reddito, come il sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi e ai fondi comuni; o ancora il reg. (UE) n. 2013/1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 [70], che in più punti afferma la necessità di un’azione mirata alla efficace gestione dei rischi cui sono esposti gli agricoltori [71]. Sono particolarmente significativi al riguardo i *considerando* n. 16 e n. 30 [72], l’art. 5, che fra le «priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale» contempla, al punto 3, il sostegno della prevenzione e della gestione dei rischi aziendali, e gli artt. da 36 a 39, che sono espressamente dedicati alle misure di sostegno nella gestione del rischio e nel cui ambito ricadono i contributi finanziari per il pagamento di premi di assicurazione, quelli versati ai fondi di mutualizzazione e gli strumenti di stabilizzazione del reddito [73].Sempre il d.l. n. 179 del 2012, all’art. 36, comma 5, ai fini degli adempimenti pubblicitari, prevede che il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo [74]. Una ulteriore novità è stata introdotta dall’art. 9, comma 11, del d.l. 28 giugno 2013 n. 76, poi convertito nella l. 9 agosto 2013 n. 99. In particolare, per quanto qui interessa, è stato aggiunto il comma 3 *ter* all’art. 31 del d.lgs. n. 276 del 2003, con il quale si è previsto che le imprese legate fra di loro da un contratto di rete ‒ così come le imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa, appartenenti a uno stesso gruppo, o riconducibili a uno stesso proprietario o a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (art. 3 *bis*) – possono effettuare assunzioni congiunte a condizione, però, che almeno il 50% di esse siano imprese agricole [75]. Fra le novità va ricordata anche l’introduzione della responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge per i rapporti di lavoro instaurati in tal modo, con la conseguenza che ogni datore di lavoro risponde delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assicurativi a prescindere dal luogo ove i lavoratori hanno prestato la loro attività [76]. Questo nuovo strumento ‒ definito in maniera a-tecnica da taluni di *job sharing* [77] –è stato pensato per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole che intendano sfruttare nuove opportunità di sviluppo ripartendo gli oneri tra i soggetti legati da un contratto di rete.Per il settore agricolo sono state introdotte, altresì (dall’art. 6 *bis* della l. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che modifica la l. n. 311 del 2004), misure di finanziamento agevolato per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete. Le citate imprese, per le finalità proprie del contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono, inoltre, priorità nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.In merito alla possibilità di stipulare contratti di rete tra imprese agricole con la partecipazione di un’impresa non appartenente al settore va ricordata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 104434 del 4 giugno 2014 [78], sollecitata a fornire chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 36, comma 5, del d.l. n. 179 del 2012 [79]. Secondo il Mise, poiché il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività dell’impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività dell’impresa, ne consegue che, purché le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, qual che sia l’attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata. Nel caso di specie, l’attività svolta, se pur non direttamente esercizio agricolo, è da considerarsi strumentale ed ancillare all’agricoltura, rientrando così nel “settore agricolo”, che è l’ambito soggettivo interessato dalla norma.Dal quadro brevemente tracciato è possibile affermare che le misure introdotte dal legislatore nel settore agricolo hanno quale scopo di carattere generale quello di favorire la competitività del sistema agricolo [80]. A ciò risponde la promozione di modelli organizzativi più efficienti, che siano idonei ad accrescere la forza contrattuale dei produttori e a valorizzare sui mercati la produzione agroalimentare. Il potenziamento delle reti di imprese, attraverso percorsi di crescita dimensionale e organizzativa, è, da più parti, considerato uno strumento che può contribuire alla costruzione di un tessuto agricolo più competitivo e coerente con i bisogni e le aspirazioni delle comunità locali e della società in generale [81].6. –Il fenomeno aggregativo tra imprese finalizzato ad una maggiore crescita e all’aumento della competitività ha stimolato in più occasioni le riflessioni delle istituzioni europee con riguardo alle piccole e medie imprese (pmi) [82]. L’impulso alla cooperazione tra micro, piccole e medie imprese, al cui interno si colloca il contratto di rete, è, infatti, presente nei piani d’azione dell’Unione europea oramai da tempo [83]. Uno dei documenti più significativi in materia è il c.d. *Small Business Act* (SBA), una Comunicazione della Commissione europea del 2008 [84] che ha fissato un programma d’azione articolato in dieci principi, una sorta di “decalogo a sostegno delle pmi” volto a guidare la formulazione e l’attuazione delle politiche dell’Ue e degli Stati membri, e in una serie di nuove proposte legislative per promuovere il potenziale delle pmi in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro, ispirate al principio del “pensare anzitutto in piccolo” (*think small first*). A tale documento hanno fatto seguito una Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 [85] e una ulteriore Comunicazione della Commissione del febbraio 2011 [86], di revisione dello *Small Business Act* [87], la quale fa il punto sull’attuazione dello SBA e analizza i bisogni delle pmi che operano nell’attuale contesto economico, in cui incontrano sempre maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti e ai mercati. In tale documento vengono proposte alcune soluzioni per attuare con maggiore efficacia lo SBA e si cita quale esempio di buone pratiche [88] proprio il caso dell’Italia che, insieme alla Germania, ha sviluppato nuovi modelli per favorire la collaborazione tra imprese (l’Italia con reti di imprese e la Germania con reti di *cluster*). In particolare, si osserva che l’Italia «per favorire la creazione di reti di PMI innovative, (…) [ha emanato] una legge che disciplina le reti di società e prevede per esse agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie [89]» [90]. La strategia europea nel settore in esame è oggetto di costante analisi e di proposte migliorative, al cui riguardo vanno qui richiamati la Comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 [91], la quale ha delineato una serie di azioni da intraprendere da parte dell’Unione e degli Stati membri per supportare l’imprenditorialità in Europa, e il reg. (UE) n. 2013/1287 dell’11 dicembre 2013 che istituisce un programma di azioni dell’Unione volto a migliorare la competitività delle imprese, con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese (c.d. “programma COSME”) [92].Sempre più si tende a valorizzare il collegamento fra imprese realizzato sotto forma di rete. Anche l’esperienza della rete *Enterprise Europe Network* rientra fra le misure finalizzate a fornire servizi integrati di sostegno alle imprese per le pmi dell’Unione che intendono essere più competitive e cogliere le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi. Il modello relazionale a rete si presta ad una varietà di azioni, dalla ricerca di partner per collaborazioni transfrontaliere o trasferimenti di tecnologia, conoscenze o innovazioni, ai servizi di consulenza sulle fonti di finanziamento o sul diritto dell’Unione, al rafforzamento delle capacità di gestione allo scopo di migliorare la competitività delle pmi, tanto per citarne alcune.Quanto auspicato in sede europea trova puntuale riscontro nell’ordinamento giuridico italiano proprio nell’introduzione del contratto di rete. Oltre alla normativa specificatamente dedicata al contratto in oggetto degna di nota è la disciplina sullo Statuto delle imprese, il cui art. 1, comma 2, dichiara esplicitamente che lo scopo perseguito è quello di garantire la piena applicazione dello *Small Business Act*, e il cui art. 2, comma 1, lett*. n)*, indica fra i principi generali «la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese».Le iniziative intraprese riflettono l’avvertita necessità di uno sforzo concertato da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee per far fronte agli ostacoli derivanti dai divari, dalla frammentazione e dagli oneri burocratici esistenti nel mercato interno. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, vi è l’esigenza di avviare processi collaborativi protesi a ridurre ed evitare gli eccessivi oneri amministrativi e normativi gravanti sulle pmi.7.– La normativa italiana sul contratto di rete è unica nel panorama internazionale, ove una analoga disciplina non esiste. Manca allo stato un approfondimento delle ragioni alle quali ricondurre il vuoto esistente in ambito internazionale, potendo solo ipotizzare che non ne sia avvertita l’esigenza o l’utilità, data l’esistenza di strumenti idonei al raggiungimento dei medesimi obiettivi perseguiti con il contratto di rete.Nell’assenza di una disciplina internazionale dei contratti associativi di rete, la verifica dell’applicabilità di altri modelli trova come riferimento primario i principi del *Draft Common Frame of Reference* (DCFR) [93] e i principi UNIDROIT (*Principles of International commercial contracts*) [94], che si occupano, tuttavia, prevalentemente dei contratti bilaterali[95]*.* Più nello specifico, fatta eccezione per i brevi cenni contenuti nella parte speciale, in tema di *franchising*, anche nel recente *Draft Common Frame of Reference* manca qualsiasi riferimento ai modelli reticolari di cooperazione; vuoto ereditato dai più consolidati principi UNIDROIT e PECL (*Principles of European Contract Law*), ove nessuna menzione veniva fatta alle sempre più utilizzate ed economicamente riconosciute reti di imprese.Nel DCFR è presente qualche accenno ai contratti plurilaterali, c.d. *multilateral contracts*, all’art. II. – 1:101 [96], ma si è detto che, in realtà, si tratta più propriamente di *multilateral juridicial acts*, ferma restando la distinzione fra contratti (soltanto bilaterali) e altri atti giuridici (unilaterali, bilaterali e plurilaterali).La mancata previsione di una apposita disciplina dei *multilateral contracts*nella parte generale del DCFR è tra le prime cause della mancata individuazione di un unico e condiviso modello europeo di cooperazione reticolare [97].Un riferimento ai contratti collegati si rinviene nella Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento su un diritto comune europeo della vendita [98], mentre nell’ambito dei principi UNIDROIT va ricordato che è stato istituito un gruppo di lavoro sui “*long-term contracts*” e che nell’ambito degli incontri di studio sui contratti di durata, plurilaterali e associativi, emerge che la nozione di contratti a lungo termine deve tener conto non solo della durata ma di aspetti come la natura associativa o relazionale, che in alcuni casi possono risultare anche più importanti[99]. I *long-term contracts* vanno, dunque, visti in connessione con i c.d. “*relational contracts*” o “contratti relazionali” [100], che possono avere anche natura informale in quanto fondati sulla fiducia [101].Da quanto brevemente osservato, non è dato rintracciare nel panorama internazionale, ma tale considerazione vale altresì per quello europeo, una disciplina organica dei contratti associativi plurilaterali, dei contratti di durata e dei contratti collegati, nonostante si facciano sempre più pressanti le richieste di un quadro economico-giuridico maggiormente idoneo a favorire e supportare la collaborazione fra imprese che si affacciano sulla scena internazionale.Note:[1] Fra i primi ad occuparsi diffusamente ed attentamente del tema Cafaggi, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contr.*, 2009, 10, p. 915 ss.; Zanelli, *Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto*,in *questa rivista*,2010, 4-5, p. 956 ss.; Aa.Vv., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di Cafaggi, Bologna, 2009.[2] Un quadro dei problemi e delle prospettive delle reti contrattuali prima e dopo l’intervento regolatore del legislatore si trova inAa.Vv., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di Iamiceli, Torino, 2009.[3] Secondo la definizione corrente, «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 *quater* ultima parte. (…)» (art. 3, comma 4 *ter*, d.l. n. 5 del 2009).[4] Tra le novità maggiormente significative apportate alla disciplina civilistica dell’istituto vi è l’istituzione facoltativa del fondo patrimoniale, prima obbligatoria, per la costituzione di una rete e la previsione di un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, posto che *«*una quota degli utili dell’esercizio destinati (…) al fondo patrimoniale comune (…)» potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete. La ricostruzione della complessiva evoluzione del sistema, prima della riforma del 2012, è compiuta da Zanelli, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012, p. 7 ss.[5] L’art. 45 della l. 7 agosto 2012, n. 134, ha ulteriormente modificato i commi 4 *ter* e 4 *quater* dell’art. 3 del d.l. n. 5 del 2009, introducendo semplificazioni in materia di adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese. È stata, inoltre, prevista l’introduzione di un contratto standard sulla base di un modello standard tipizzato.[6] Con la l. n. 221 del 2012, oltre a chiarire alcuni passaggi tecnici della l. n. 134 del 2012 e definire un quadro di riferimento giuridico più preciso, vengono inserite le reti d’impresa tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione alle gare d’appalto, novellando così il testo dell’art. 34, comma 1, lett. *e bis)*, e dell’art. 37, comma 15 *bis* del d.lgs. 163 del 2006 (Codice appalti). La novella recepisce il parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che si era pronunciata in tal senso con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 [ai sensi dell’art. 6, comma 7, *lett. f)*, del d.lgs. 163/2006] concernente *Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici* e che contiene anche indicazioni operative. Da ultimo il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che abroga il d.lgs. 163 del 2006, conferma la partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Integrazioni e correttivi al d.lgs. 50 del 2016 sono stati apportati dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ad iniziare dalla rubrica, modificata in «Codice dei contratti pubblici».[7] A queste hanno fatto seguito una serie di disposizioni contenenti misure incentivanti, tra cui la l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto un credito d’imposta per le imprese e le reti d’impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca, la l. n. 147 del 2013 che, per i contratti di rete, prevede la creazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la l. n. 190 del 2014, che riforma la disciplina degli incentivi per le reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative. Per un resoconto più analitico, v. Bredariol, *Evoluzione legislativa ed attuale assetto della disciplina del contratto di rete*, in *Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese*, a cura di Treu, Milano, 2015, p. 67 ss.[8] L. 11 novembre 2011, n. 180, *Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*, in GU, 14 novembre 2011, n. 265.[9] Angelone, *Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete*, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di Briolini, Cariota e Gambini, Napoli, 2013, p. 135 ss.; Meruzzi, *Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete*, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di Meruzzi, *Le proposte del Gruppo di Studio*, Pantigliate, 2012, p. 15 ss.; Camardi, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contr.*, 2009, p. 932 ss.[10] Guerrera, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contr.*, 2014, p. 397, osserva al riguardo che all’interno della generale categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo è individuabile «un modello negoziale generico, molto variegato e flessibile, cioè di un tipo “polimorfico”, idoneo a ricomprendere *fenomeni* e *gradi* di collaborazione interaziendale assai diversi fra loro; ma ‒ probabilmente ‒ non sino al punto da confondersi con le figure contermini che regolano nella legge e nella prassi la cooperazione tra imprese».[11] Santagata, *Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 339 ss., secondo il quale la definizione del contratto di rete sembra contemplare anche una sua più complessa configurazione in termini di società consortile di diritto speciale. V., altresì, Corapi, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, a cura di Ajani, Gambaro, Graziadei, Sacco, Vigoriti e Waelbroeck, Napoli, 2011, p. 817 ss.[12] L’art. 7, comma 2, del d.l. n. 76/2013,ha inserito un comma 4 *ter* nell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 in tema di distacco e codatorialità per i contratti di rete. In via generale, con l’espressione “distacco del personale” si fa riferimento a quell’istituto che prevede lo svolgimento da parte del lavoratore dipendente della propria prestazione lavorativa presso un’impresa diversa (distaccataria) dal proprio datore di lavoro (distaccante), per esigenze temporanee e per il soddisfacimento di un interesse del datore stesso. La giurisprudenza afferma che il distacco è lecito quando lo svolgimento dell’attività lavorativa a favore del distaccatario consente la realizzazione dello scopo dell’originario contratto di lavoro stipulato tra distaccante e lavoratore (Cass., 15 maggio 2012, n. 7517, in *Foro it*., 2012, I, c. 2070). Secondo Cass., 25 novembre 2010, n. 23933 [in *Rep. Foro it.,* 2010, voce *Lavoro (Rapporto)*, n. 1169], il distacco è configurabile quando sussista «oltre all’interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo». Altresì, Cass., sez. un., 26 ottobre 2006, n. 22910, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 75 ss., afferma che «(...) in relazione ad identiche (…) prestazioni di lavoro deve essere esclusa la configurabilità di due diversi datori di lavoro». In tale contesto, è stata inserita una disciplina speciale del distacco per le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, introducendo una “presunzione assoluta” per quanto concerne l’interesse dell’impresa in rete al distacco di lavoratori presso un’altra impresa della rete medesima. Secondo la nuova norma, «qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (…)». Viene, così, introdotta una differenziazione rispetto al distacco ordinario, laddove l’interesse dell’impresa distaccante deve essere dimostrato e provato. La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 29 agosto 2013 n. 35, conferma il dettato normativo ritenendo sufficiente ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco la verifica dell’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. V., Alvino, *Contratto di rete e rapporti di lavoro*, in Aa.Vv.,*Il contratto di rete di impresa*, a cura di Cuffaro, Milano, 2016, p. 423 ss.; *Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese*, a cura di Treu, cit.; Betti e Picarelli, *Il distacco del personale nelle reti di impresa*, in *Amm. & fin.*, 2014; Greco, *Distacco e codatorialità nelle reti di impresa*, in *Arg. dir. lav.*, 2014, p. 380 ss.; Guzzardi, *Distacco e codatorialità nelle reti di impresa alla luce del c.d. “decreto lavoro”*, in *Nuove leggi civ.*, 2014, p. 63 ss.; Venturi, *La disciplina del distacco e le nuove regole sulla codatorialità nelle reti di imprese*, in Aa.Vv., *Il lavoro riformato*, a cura di Tiraboschi, Milano, 2013, p. 205; Perulli, *Gruppi di imprese, reti di imprese e codatorialità. Una prospettiva comparata*, in *Riv. giur. lav*., 2013, I, p. 83 ss. [13] Per tutti v. Jannarelli, *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell’“eccezionalità” agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, 3, p. 405 ss.[14] Fra i più recenti, Aa.Vv.,*Il contratto di rete di impresa*, cit.; Aa.Vv.,*Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro*, a cura di Carinci, Milano, 2015; i contributi contenuti nel volume Aa.Vv., *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, a cura di Nuzzo, II, parte I ‒ *Coordinamento tra imprese*, Torino, 2014, pp. 3-102; Tripodi, *Contratto di rete*, in *Contratti. Formulario commentato. Profili civilistici e tributari*, a cura di Macario e Addante, 2a ed., Milano, 2014, p. 1269 ss.; Aa.Vv., *Le reti d’impresa*, a cura di Di Diego e Micozzi, Sant’Arcangelo di Romagna, 2013.[15] Cfr., Zanelli, *Reti di impresa, dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto*, cit., p. 951 ss.; Altobelli e Carnazza, *Nuove configurazioni distrettuali e reti di impresa: le strategie per rafforzare la competitività*, in *Reti di impresa e territorio*, a cura di Zazzaro, Bologna, 2010, p. 77 ss.; Ricciardi, *Le reti di imprese. Viaggi competitivi e pianificazione strategica*, Milano, 2003; Lorenzoni, *Le reti interimprese come forma organizzativa distinta*, in *L’analisi relazionale delle organizzazioni. Riflessioni teoriche ed esperienze empiriche*, a cura di Lomi, Bologna, 1997; Lipparini, *Architetture relazionali inter-impresa: promuovere l’innovazione attraverso le reti d’impresa*, in *Sviluppo & organizzazione*, 1996, 153, p. 33 ss.[16] Così Cass., sez. trib. civ., 21 gennaio 2009, n. 1465, in *Riv. giur. trib*., 2009, 3, p. 220 ss. Questa sentenza della Corte di Cassazione va letta nella direzione del riconoscimento delle reti di imprese quale strumento organizzativo delle complementarietà tra diverse attività economiche; infatti essa ha riconosciuto la possibilità di svolgere attività di impresa anche attraverso un procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione.[17] V., per un approfondimento del fenomeno della contrattazione fra imprese nelle forme della “rete” ancor prima della novella legislativa, Crea, *Reti contrattuali e organizzazione dell’attività d’impresa*, Napoli, 2008, *passim*; *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una indagine sul campo*, a cura di Cafaggi e Iamiceli, Bologna, 2007; *Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*,a cura di Cafaggi, Bologna, 2004.[18] Cafaggi, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*,in *European Review of Contract Law*,2008, 4, p. 495 ss., rileva che: «*networks differ from market contracting because the participants are not impersonal agents but well identified players chosen on the basis of resource complementarities. They permit resources bundling that markets are unable to achieve. They differ from hierarchies because enterprises are autonomous and legally independent even if they may be economically dependent*». V., per approfondimenti, Ménard, *The Economics of Hybrid Organizations*, in *J. Institutional & Theoretical Economics*, 2004, 160, p. 345 ss.; Geis, *The Space Between Markets and Hierarchies*,in *Virginia Law Rev.*, 2009, vol. 95, n. 1, p. 99 ss.; Williamson, *Markets, hierarchies, and the modern corporation. An unfolding perspective*, in *J. Economic Behavior & Organization*, 1992, 17, p. 335 ss.; Id.,*Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implication*, New York, 1979; Powell, *Neither Market Nor Hierarchy: Networks Forms of Organization*, in *Research in Organizational Behavior*, a cura di Cummings e Staw, Greenwich, 1990, XII, p. 295 ss.; Thorelli, *Networks: Between Markets and Hierarchies*, in *Strategic Management Journal*, 1986, vol. 7, n. 1, p. 37 ss.; Teubner, Coincidentia oppositorum*: Hybrid Networks Beyond Contract and Organization*,in *Networks. Legal Iusses and Multilateral Co-operation*,a cura di Amstutz e Teubner, Oxford, 2009, p. 3 ss.[19] Per la dottrina italiana Maugeri, *Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica*,in Aa.Vv., *Le reti di imprese e i contratti di rete*,cit., p. 296 ss.[20] Così, Rizzuti, *La struttura*, in Aa.Vv., *Il contratto di rete di impresa*, cit., p. 78 s. Se parlare di *tertium genus* potrebbe far pensare che si voglia costruire un concetto tale da escludere sia lo scambio sia la comunione di scopo, una proposta più realistica parrebbe essere quella che non soltanto non li esclude entrambi, o l’uno in favore dell’altro, ma cerchi il modo di coniugarli nell’ambito di una medesima struttura contrattuale, graduandone il dosaggio nelle diverse configurazioni che il fenomeno reticolare può concretamente assumere.[21] Guzzardi, *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *questa rivista*, 2013, 2, p. 501 ss. A tal proposito Buxbaum, *Is Network a Legal Concept?*, in *JITE*, 1993, 149, p. 698 ss., afferma che «*‘Network’ is not a legal concept*». *Contra*, v. Granieri, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di Macario e Scognamiglio, in *Contr.*, 2009, 10, p. 936. Altra dottrina si assesta su posizioni intermedie: Macario, *Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul riduzionismo legislativo*,in *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, cit., p. 952, pur ritenendo la rete un fenomeno di matrice socio-economica, riconosce la necessità di una disciplina giuridica articolata. Osserva, altresì, Teubner, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, 2011, che le reti sono un fenomeno confuso che non si colloca perfettamente né all’interno di categorie di mercato né nel concetto di organizzazione. In termini giuridici le reti possono assumere forme variegate, pertanto il concetto sociale di “rete” non può essere assunto come categoria giuridica.[22] Questi sono i caratteri ascritti al modello delle reti nel vasto quadro delle forme di collaborazione imprenditoriale da Iamiceli, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*,cit., p. 128. La definizione proposta non si discosta di molto da quella precedentemente elaborata da Collins, *Introduction: the research agenda of implicit dimension of contracts*, in *Implicit dimension of contracts: discrete, relational and network contracts*,a cura di Campbell, Collins e Wightman, Oxford-Portland, 2003, p. 19 ss., secondo cui «*networks signifies a grouping of contractual arrangements between more than two parties with a productive aim that requires the interaction and co-operation of all parties. Within networks, many of the parties have contractual links, often of relational type, but there are also many other economic relations present that have not been constructed through an express contract*».[23] Zanelli, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in *Vita not.*, 2013, 2, p. 583 ss.; Id., *Reti e contratto di rete*, cit.[24] Il contratto in oggetto, oltre ai vantaggi competitivi determinati dalla sinergia fra imprese diverse, offre anche vantaggi fiscali, come ad es. la sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati e destinati al fondo per la realizzazione degli investimenti del programma comune (v. il d.l. 78 del 2010 convertito con la l. 122 del 2010).[25] V., ad es., sul contratto di rete e i suoi possibili collegamenti con la fattispecie del *franchising*, Fici, *Il* franchising, in *I contratti di collaborazione*, a cura di Sirena, Torino, 2011, p. 1006 ss.[26] Lo scopo di favorire la competitività delle imprese, allo stesso tempo, rappresenta la *ratio* di politica generale dell’intervento legislativo e definisce la causa stessa del contratto, valendo a selezionare, tra le reti potenzialmente esistenti, soltanto quelle finalizzate a favorire lo sviluppo del vantaggio competitivo ed innovativo di tutte le imprese partecipanti; così la rete di imprese da mero fatto economico diviene fenomeno giuridico attraverso il contratto. In tal senso, D’Auria, *La causa ed il ruolo dell’autonomia contrattuale*, in Aa.Vv., *Il contratto di rete di impresa*, cit., p. 95 ss., il quale parla di causa “eterea”.[27] Zanelli, *Reti di impresa (dir. civ.)*, in *Diritto on line* Treccani, 2013, consultabile al sito *www.treccani.it*.[28] Per una analisi di dettaglio, Cafaggi, *Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento interimprenditoriale*, in *Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali*, cit., p. 57 ss.[29] In entrambe le fattispecie occorre che ricorrano i requisiti di stabilità, durata e coordinamento propri della rete. Nel primo caso si ha un contratto di rete d’imprese, nel secondo una rete di contratti collegati. La distinzione, dal punto di vista formale, riguarda l’unitarietà del negozio: quando questa è presente si ha un contratto plurilaterale di rete, altrimenti si è in presenza di contratti bilaterali o plurilaterali eventualmente collegati. Non tutti i collegamenti negoziali fra una pluralità di contratti danno però luogo a reti: perché vi sia rete occorre infatti una relazione strumentale di complementarietà tra le attività delle imprese interessate dal collegamento contrattuale. Non basta quindi il mero riferimento a un’operazione economica unitaria, ma servono elementi di collegamento tra i contratti collegati in rete sotto il profilo causale e dell’oggetto da cui emerga l’interdipendenza tra le attività. V., Nuzzo, *Contratti collegati ed operazioni complesse*, in Aa.Vv., *Collegamenti negoziali e le forme di tutela*, Milano, 2007, p. 43 ss.; Cafaggi, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in *Reti di imprese tra crescita ed innovazione organizzativa*, cit., p. 413 ss. La giurisprudenza ha fatto ricorso allo schema del collegamento per inquadrarvi e risolvervi i più svariati problemi e per ricostruire i fenomeni più disparati. Particolarmente ricca la casistica relativa ai contratti di finanziamento, dove ad es. fideiussione (Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in *www.dirittoegiustizia.it*), mutuo (Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in *Banca, borsa, tit. cred*., 2002, II, p. 388), credito al consumo (Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in *Giust. civ*., 2010, 4, I, p. 825 ss.), *leasing* (Cass., 25 luglio 2011, n. 16235, in *Dir. giust*., 2011) vengono regolarmente inquadrati nello schema del collegamento negoziale. Per una rassegna delle fattispecie, dal subcontratto al deposito in cassette di sicurezza, dalle convenzioni matrimoniali ai patti parasociali, Buonocore, *Contratti d’impresa e collegamento negoziale*, in Aa.Vv., *I collegamenti negoziali e le forme di tutela*, cit., p. 9 ss. Fra le pronunce giurisprudenziali, particolarmente significativa è Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Mass. Giust. civ*., 2005, 7/8, sulla distinzione fra negozio unitario e negozio collegato, ove si precisa che il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. I contratti funzionalmente collegati conservano la propria individualità giuridica e restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, anche se le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull’altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. Cfr., anche, Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in *Contr*., 2007, p. 897; Cass., 27 marzo 2007, n. 7524, in *Contr.*, 2008, p. 132; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contr*., 2008, 12, p. 1093 ss., con nota di Pironti, *Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati*; Cass., 4 marzo 2010, n. 5195, in *Guida al dir*., 2010, 14, 61; Cass., 26 marzo 2010, n. 7305, in *Mass. Giur. it*., 2010; Cass. civ., 18 settembre 2012, n. 15640, in *Contr.*, 2013, 4, p. 339 ss., con nota di Bartolini, *Collegamento negoziale e interpretazione (soggettiva) del contratto*; Cass., 10 ottobre 2014, n. 21417, in *Notariato*, 2014, 6, p. 636.[30] Al fine di potere realizzare questo modello più evoluto di rete, le parti devono convenire l’istituzione di un fondo patrimoniale comune; nominare un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi; indicare nell’atto costitutivo la sede e la denominazione sociale; iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede; stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atti firmati digitalmente. In presenza di tali requisiti il legislatore riconosce espressamente la soggettività giuridica. V., Cafaggi,Iamiceli e Mosco, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Mosco, Milano, 2012, p. 489 ss.; Milella, *La soggettività nel contratto di rete tra imprese*, in *Contr*., 2013, 4, p. 401 ss.[31] Per approfondimenti Lascialfari, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, in Aa.Vv., *Il contratto di rete di impresa*, cit., p. 136 ss.; Bencini,*La responsabilità della rete di imprese*, *ivi*, p. 191 ss.[32] Zanelli, *Reti di impresa (dir. civ.)*, cit.[33] Così, Fici, *op. cit.*, p. 1010 s.[34] La categoria dei *relational contracts* (contratti relazionali) nasce dalla dottrina nordamericana nell’analisi sociologica dello scambio ‒ inteso come creatore di relazioni ‒ prima di approdare all’area giuridica. In tali contratti la logica cooperativa tendente alla realizzazione del risultato dedotto in contratto sostituisce quella egoistica, finalizzata al mero *advantage-taking* (antitetica a quella di *sharing and cooperation*), tipica dello scambio isolato (indicato, in area anglosassone, proprio in contrapposizione al diverso modello del *long-term contract*, come “*discrete transaction*”), normalmente ad efficacia istantanea (Macario, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir*., Annali, Milano, 2008, 2, pp. 1071, 1081; Id., *Razionalità limitata e tecniche normative nella gestione del rischio contrattuale: nuove prospettive per la correzione dello squilibrio*, in *Riv. scuola superiore economia e finanze*, 2005, 3, p. 119 ss., il quale osserva che gli studiosi che, soprattutto nell’ambiente di *common law* nordamericano, hanno accolto questa configurazione dei rapporti contrattuali – senza dubbio meno digeribile, in termini generali, per il *civil lawyer* continentale tradizionale – si sono prontamente schierati a favore dell’intervento giudiziale nel contratto in presenza di sopravvenienze incidenti sull’originario equilibrio fra le prestazioni). Tale categoria è utilizzata per sostituire quella dei “contratti di durata”, in modo da valorizzarne anche i risvolti di indole socio-economica. L’analisi, condotta inizialmente nel campo dei rapporti di lavoro, è stata subito estesa ai contratti con i consumatori ed infine ai contratti fra imprenditori. La categoria dei *relational contracts* è trasmigrata nella dottrina canadese, brasiliana ed anche italiana, ove la valorizzazione del precetto di buona fede quale regola di comportamento nell’esecuzione del contratto può dirsi il più immediato risultato della ricaduta sul terreno giuscivilistico della dottrina in oggetto. Non mancano forti critiche in merito al successo di tale categoria contrattuale, soprattutto da parte di chi ritiene che tutti i problemi che mediante tale categoria vengono messi in luce erano già stati presi in considerazione dalla dottrina giuridica dei Paesi a base codicistica, seppure utilizzando la categoria dei contratti di durata (Frignani e Torsello,*Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*, Padova, 2010, p. 266 s.). Di contro, si parla di preconcetto nel voler negare rilevanza giuridica ad un modello di scambio in cui la prospettiva di tipo sociologico è isolata sul piano del mero fatto e dell’osservazione empirica e non saldata con l’analisi giuridica del rapporto contrattuale. Si afferma, inoltre, che l’erroneità di tale preconcetto è dimostrata nella letteratura di *common law* dai contributi di eminenti giuristi intesi a valutare le «dimensioni implicite del contratto», proprio attraverso l’esame dei diversi modelli, di scambio, relazionale e di rete (Macario, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., p. 1081; il quale richiama: *Implicit Dimension of Contracts. Discrete, Relational and Network Contracts*, a cura di Campbell, Collins e Wightman, Oxford, 2003). Per un approfondimento sulle origini dei *relational contracts*, v. Macaulay, *Non-contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, in *Am. Soc. R.*, 1963,vol. 28, n. 1, p. 55; Macneil, *The New Social Contract: an inquiry into modern contractual relations*, New Haven, 1980; *Relational Contract: What We Do and Do Not Know*, in *Wis. L. Rev*., 1985, p. 483 ss.; Goetz e Scott, *Principles of Relational Contracts*, in *Va. L.R.*, 1981, vol. 67, n. 6, p. 1089; Goldberg, *Relational Exchange: Economics and Complex Contracts*, in *Am. Behavioral Sc.*, 1980, vol. 23, n. 3, p. 337; Schwartz, *Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial Strategies*, in *J. Legal Studies,* 1992, vol. 21, n. 2, p. 271 ss.; Macneil e Campbell, *The Relational Theory of Contracts: Selected Works of Ian Macneil*, Londra, 2001; Campbell, *Ian Macneil and the Relational Theory of Contract*, in *CDAMS*, 2004, p. 1 ss. Non mancano voci critiche, come Eisenberg, *Relational Contracts*, in *Good Faith and Fault in Contract Law*, a cura di Beatson e Fiedman, Oxford, 1995, pp. 291, 300; Id., *Why There Is No Law of Relational Contracts*, in *Nw. U. L. Rev.*,1999, 94, p. 805; Barnett, *Conflicting Visions: A Critique of Ian Macneil’s Relational Theory of Contract*, in *Va. L. Rev.* 1992, 78, p. 1175 ss.[35] Macario, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., p. 1081.[36] Cuffaro, *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alimentare*, 2003, 1, p. 25.[37] Per un approfondimento della questione v., fra gli altri, Granieri, *op. cit.*, p. 934 ss.; Macario, *Il “contratto” e la “rete”*, cit., p. 951 ss.; Briganti, *La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 2, p. 191 ss.[38] Così Cafaggi e Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. contr*., 2009, p. 599, secondo cui «il contratto di rete è riconducibile alla (ampia) famiglia dei contratti di collaborazione inter-imprenditoriale».[39] Granieri, *op. cit*., p. 937.[40] Così, Fici, *op. cit*., p. 1007.[41] V. Cuffaro, *op. cit.*, p. 25.[42] V. Cuffaro, *op. cit.*, p. 25, riporta quali esemplificazioni comparative il contratto di subfornitura e di affiliazione commerciale, la cui disciplina è stata introdotta rispettivamente con l. 18 giugno 1998, n. 192, e con l. 6 maggio 2004, n. 129. Le affinità derivano dal fatto che in queste figure si muove dalla definizione del contratto; quale parte necessaria del contratto si hanno soggetti che rivestono la qualità di imprenditore; la disciplina esprime un’esigenza di tutela affidata a regole sulla forma necessaria, sui contenuti imperativi, sulla prescrizione di nullità delle clausole difformi dal precetto legale. La tecnica legislativa prescelta, mutuata dalla disciplina dei contratti del consumatore, ha indotto molti a prospettare la configurabilità di un “*terzo contratto*” che si aggiungerebbe al contratto disciplinato nel Codice civile ed al contratto del consumatore, ora ospitato nel Codice *ad hoc*, condividendo con quest’ultima figura il connotato del contratto “*asimmetrico*”.[43] Sulla natura tipica del contratto di rete, Villa, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in Aa.Vv., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 107; Id*.*, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm*., 2010, 6, p. 944 ss.; Camardi, *I contratti di distribuzione come contratti di rete*, in Aa.Vv., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 225; Orlandi, *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, *ivi*, p. 91, che discorre, per la precisione di tipo o meta-tipo; Mosco, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, 1, p. 848.[44] L’origine “scientifica” della categoria impiegata connessa alla mancanza di elementi tipologici “strutturali” identificativi del fenomeno contrattuale contribuisce a spiegare perché il legislatore, nonostante alcuni tentativi, abbia rinunciato a definire direttamente le reti di imprese, ossia ad assurgerle ad istituto giuridico autonomo. Così, D’Auria, *op. cit.*, p. 100.[45] V., Macario, *Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Obbl. contr.*, 2009, p. 953 ss., spec. p. 956; Tripputi, *Il contratto di rete*, in *Nuove leggi civ.*, 2011, 1, p. 55 ss., in particolare p. 89 ss.[46] Così, D’Auria, *op. cit*., p. 112.[47] V., in particolare, Cafaggi, *Il contratto di rete ed il diritto dei contratti*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, cit., p. 919; Id., Il *nuovo contratto di rete:* “Learning by doing”*?*, in *Contr.*, 2010, 12, p. 1144 s. Secondo l’a., il contratto di rete non individua soltanto un nuovo tipo contrattuale che si affianca ai tanti modelli già esistenti di reti di imprese a carattere contrattuale od organizzativo e la sua disciplina si colloca tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, dal momento che può svolgere una pluralità di funzioni coincidenti con uno o una pluralità di tipi esistenti ovvero dare luogo alla creazione di nuovi tipi contrattuali. V., altresì, Iamiceli, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, cit., p. 944 s.; Id., *Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, in Aa.Vv., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 29 ss.; Di Sapio, *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. not*., 2011, p. 203; Zanelli, *Reti di impresa (dir. civ.)*, cit.[48] Sul contratto individuato dalla funzione e non dallo schema, v. Cafaggi, *Il nuovo contratto di rete:* “Learning by doing”*?*, cit.[49] Aa.Vv., *Linee Guida per i contratti di rete – Marzo 2012*, a cura del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *www.retimpresa.it*, p. 1 s.[50] Zanelli, *Reti di impresa (dir. civ.)*, cit., afferma che ci sarebbe un nuovo settore con la qualificazione della competitività e dello sviluppo che trasforma la causa societaria da esercizio in comune dell’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi, in esercizio in comune di un’attività per la competitività e lo sviluppo. Forse anche con l’ingresso nella causa dello scopo dei soggetti. E questo nuovo settore, che si potrebbe definire «reti per la competitività e lo sviluppo», non cancella le altre reti collegabili, esistenti nella sistematica civilistica, e le nuove forme di creazioni del diritto nate dalla globalizzazione, dall’intersecazione dei sistemi nel commercio. Sul profilo causale dell’idoneità ad accrescere competitività e generare innovazione, v. Crea, *Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2010, p. 124 ss.[51] Gentili, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in *Contr.*, 2011, 6, p. 617 ss.; Donativi,*Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di* governance, in *Società*, 2011, 12, p. 1429 ss.[52] Aa.Vv., *Linee Guida per i contratti di rete – Marzo 2012*, cit.[53] V., sul punto, Villa, *Reti di impresa e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm*., 2010, 6, p. 944 ss.; Maltoni, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, p. 64 ss.; Tripputi, *op. cit*., p. 56 ss.[54] Così, Cafaggi, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, in *Contr.*, 2011, 5, p. 506 s. L’a., sulla combinazione tra causa associativa e causa di scambio, con riferimento alla normativa previgente, richiama Villa, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, cit., p. 103 ss.; Perlingieri, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, *ibidem*, p. 393 ss.; Iamiceli, *Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, cit., p. 26 ss.[55] V., Bassi, *Le parti*, in Aa.Vv., *Il contratto di rete di impresa*, cit., p. 57 ss.; Tripputi, *op. cit*., p. 59 ss.[56] Cfr. i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015, prot. 50217, e del 13 agosto 2014, prot. 0145656.[57] Si veda il parere n. 954-50/2015 del 23 luglio 2015.[58] In una prospettiva generale di riforma degli ordini professionali, l’art. 10 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ha consentito l’esercizio delle attività professionali regolamentate in forma societaria secondo i modelli regolati dal codice civile.[59] Nel silenzio del Trattato su cosa debba intendersi per impresa si è affermata una nozione giurisprudenziale che ha definito impresa «qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento». Tale definizione è stata elaborata dalla Corte CE, 23 aprile 1991, *Höfner e Elser c. Macroton*, C-41/90, in *Racc.*, p. 1979, e consolidata in Corte CE, 16 novembre 1995, *Federation française des sociétés d’assurance e a*., C-244/94, in *Racc.*, p. 4013; Corte CE, 11 dicembre 1997, *Job Centre*, C-55/96, in *Racc.*, p. 7119*.* Sempre secondo la citata giurisprudenza costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato. V., in particolare, Corte CE, 16 giugno 1987, *Commissione c. Italia*, C-118/85, in *Racc.*, p. 2599; Corte CE, 18 giugno 1998, *Commissione c. Italia*, C-35/96, in *Racc.*, p. 3851; Corte CE, 19 febbraio 2002, *Wouters c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, C-309/99, in *Racc.*, p. 1577.[60] Corte CE, *Commissione c. Italia*, C-35/96, cit., relativa all’attività di spedizioniere doganale, la quale, anche se ha carattere intellettuale, richiede un’autorizzazione e può essere svolta senza la combinazione di elementi materiali, immateriali e umani, presenta natura economica e non può essere esclusa dalla sfera di applicazione delle norme sulla concorrenza. V., anche, Corte CE, 12 settembre 2000, *Pavlov*, C-180/98 a C-184/98, in *Racc.*, p. 6451, sui medici specialisti; Corte CE, *Wouters*, C-309/99, cit., sugli avvocati.[61] Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 361, *relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*, in GUCE, L 124, 20 maggio 2003.[62] V., in particolare, l’art. 1 dell’Allegato I del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*, in GUUE, L 187, 26 giugno 2014.[63] La possibilità di accedere alle misure finanziarie dei Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), introdotta dal reg. n. 1303/2013, è stata convalidata dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in GU, 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70, il cui comma 821 dispone l’estensione «anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita». In virtú della parificazione alle imprese, i professionisti possono beneficiare anche dei fondi europei a gestione diretta, espressamente individuati dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020.[64] Russo, *Il contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, p. 1018 ss.; Costantino, *L’impresa agricola “in rete”*, in Aa.Vv., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di Genovese, Bari, 2013, p. 199 ss.; Costantino, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, 4, I, p. 668 ss.[65] È stato osservato da Bagnoli e Caputo, *Contratti di rete in agricoltura*, in *Fisco*, 2014, p. 46 ss., che «(...) mentre nei contratti agrari la collaborazione fra le imprese è finalizzata a procurare ed organizzare i fattori di produzione, necessari per esercitare l’attività di impresa agricola, nel contratto di rete la collaborazione e cooperazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere una attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l’attività imprenditoriale. Ne consegue che il contratto di rete rappresenta una nuova formula di organizzazione per quelle realtà produttive che, pur mantenendo la propria autonomia, possono dare forma e sostanza in modo nuovo e flessibile, ad un nuovo modello imprenditoriale». I problemi possono sorgere allorquando le parti realizzano un contratto di rete simulato, impiegando detto schema proprio per realizzare un contratto agrario di tipo “associativo” vietato dalla l. n. 203 del 1982.[66] La peculiare incidenza negativa sulle produzioni agricole degli andamenti climatici ed atmosferici ha indotto il legislatore a definire una normativa di intervento di carattere generale, applicabile costantemente ed uniformemente in tutti i casi di calamità naturali, tale da eliminare la necessità di far ricorso, per ogni evento, a provvedimenti legislativi *ad hoc*. È del 1970 la l. n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale. Tale provvedimento ha segnato l’inizio dell’intervento pubblico per la gestione del rischio e delle crisi in Italia, prevedendo pagamenti compensativi agli agricoltori le cui capacità produttive e di reddito erano compromesse per cause al di fuori del loro controllo. La legislazione che si è venuta a sovrapporre nel tempo è stata interamente sostituita da un provvedimento organico (il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004) che, oltre ad accogliere le precedenti modalità di intervento compensativo dei danni subiti, ha anche riproposto gli interventi volti ad incentivare misure di protezione precedenti al verificarsi degli eventi calamitosi, quali il ricorso al sistema assicurativo agevolato. Il d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008 ha disposto modifiche al preesistente regime di aiuti, di cui al d.lgs. 102 del 2004, recependo gli Orientamenti comunitari per aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e le disposizioni del Reg. CE della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1857 [abrogato dal reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014], che hanno modificato i requisiti richiesti alle imprese agricole al fine di fruire degli aiuti nonché la natura delle agevolazioni in argomento, riconducendole nell’ambito della categorie degli aiuti esenti dalla comunicazione preventiva di cui al reg. CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 [sostituito dal reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015]. Il d.lgs. n. 82 del 2008, nel confermare di fatto le tipologie d’intervento già previste, con riferimento agli interventi di natura compensativa ha apportato sostanziali modifiche sia in merito ai requisiti soggettivi richiesti alle aziende agricole beneficiarie degli stessi interventi, sia in relazione al requisito oggettivo inerente alla percentuale di intensità dei danni conseguenti alla calamità naturale o agli eventi eccezionali che dà diritto alle agevolazioni previdenziali previste.[67] Costantino, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, cit., p. 673 ss.[68] Abrogato dal reg. (UE) n. 2013/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.[69] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*, COM (2010) 672 def., Bruxelles, 18 novembre 2010.[70] Reg. (UE) n. 2013/1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*, in GUUE, L 347, 20 dicembre 2013*.*[71] Ulteriori esemplificazioni sono possibili, come il reg. (CE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, che nell’ambito dell’OCM vino prevede la possibilità di ammettere, fra gli aiuti e i pagamenti di sostegno, strumenti preventivi come l’assicurazione dei raccolti e i fondi di mutualità per affrontare il rischio del reddito e le situazioni di crisi (art. 43 ss.).[72] Nei *considerando* richiamati, si osserva che gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi e che il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. In tale contesto, è necessario offrire agli agricoltori un sostegno per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato, al fine di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole ma è, altresì, necessario attuare un’efficace gestione dei rischi.[73] Più nel dettaglio, l’art. 36 dispone che il sostegno concesso al fine della gestione del rischio copre: «*a)* i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale; *b)* i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale; *c)* uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito».[74] Russo, *op. cit.*, p. 1018 ss., che conclude: «L’opacità della disposizione verosimilmente comporterà una sostanziale non applicazione della stessa, posto che, ragionando in termini di costi-benefici, risulterà senz’altro più sicuro per le imprese interessate formalizzare il contratto di rete mediante atto pubblico o scrittura autenticata, senza necessità di ricorrere alla norma speciale che, tra l’altro, appare essere essenzialmente frutto di un’attività lobbistica ad opera delle organizzazioni sindacali agricole».[75] Per un approfondimento v., Massi, *Assunzioni congiunte in agricoltura: modalità e vantaggi*, in *Dir. e prat. lav.*, 2014, 36, p. 1888 ss.; Gheido e Casotti, *Nuovo Job sharing: assunzioni congiunte per le imprese agricole*, in *Prat. fisc. e prof.*, 2014, 8; De Michele, *Il contratto contestuale in agricoltura*, in *Lav. giur.*, 2013, 11, All., p. 71 ss.[76] Il d.m. 14 gennaio 2014 del Ministro del Lavoro ha introdotto, sotto il profilo operativo, profonde modificazioni alle disposizioni concernenti il sistema delle comunicazioni di assunzioni, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da imprese legate tra loro da un contratto di rete.[77] Con l’espressione *job sharing* si intende una particolare modalità o tipologia di contratto di lavoro subordinato che ha avuto origine e diffusione, a partire dagli anni sessanta, negli ordinamenti giuslavoristici degli Stati Uniti e del Regno Unito. L’introduzione di tale forma di lavoro ripartito, che contempla l’assunzione in solido da parte di due o più lavoratori di un’unica obbligazione di lavoro subordinato corrispondente a un posto di lavoro a tempo pieno, trova la sua ragione pratica nell’estensione ai contratti di lavoro a tempo parziale di alcune importanti tutele che la legge e i contratti collettivi riservavano soltanto ai contratti di lavoro a tempo pieno. Per approfondimenti sugli ordinamenti di matrice anglosassone, v. Ichino, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, Milano, 1985, II, p. 401 ss.; Ichino e Violi, *Job sharing: un rapporto nuovo tra tempo di lavoro e tempo libero*, in A. Ichino, P. Ichino e Violi, *Nuovi strumenti di intervento nel mercato del lavoro*, Milano, 1998, p. 89 ss.; Block, *Job sharing: an alternative to traditional employment patterns*, Arlington, 1981. Tale tipologia contrattuale, nota alla prassi della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale e variamente definita come “lavoro subordinato ripartito”, oppure “lavoro condiviso” (l’espressione è di Bavaro e De Cristofaro, *Lavoro part-time,* in *Digesto, disc. priv.*, sez. comm., *Aggiornamento*, Torino, 2000, p. 487), o ancora “lavoro a coppia”, è stata tipizzata dal legislatore nazionale con la riforma del 2003. Il contratto di lavoro ripartito trova la sua disciplina nel d.lgs. n. 276 del 2003, al cui art. 41, comma 1, viene definito come «lo speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di unica e identica obbligazione lavorativa». Note caratterizzanti del lavoro ripartito sono, dunque, la contitolarità del rapporto e la solidarietà dell’obbligazione. Secondo Bacchini, *Lavoro intermittente, ripartito e accessorio. Subordinazione e nuova flessibilità*, Milano, 2009, p. 302, la particolarità o specificità del contratto di *job sharing* rispetto al modello tipico di lavoro subordinato risiede nell’obbligazione solidale e, perciò, presunta come fungibile, di due lavoratori per l’adempimento dell’unica prestazione di lavoro, tuttavia, normalmente ripartita fra gli stessi. Per la dottrina in argomento, cfr., tra gli altri, Cataudella, *La retribuzione nel tempo della crisi. Tra principi costituzionali ed esigenze del mercato*, Torino, 2013, p. 77 ss.; Orlandi, *Il contratto di lavoro ripartito*, in *I nuovi contratti di lavoro*, *Trattato* diretto da Persiani, Torino 2010, p. 407 ss.; Ferraro, *Tipologie di lavoro flessibile*, Torino, 2009; Bettini, *Il lavoro ripartito*, Torino, 2005; Dell’Olio, *Le “nuove tipologie” e la subordinazione*, in Aa.Vv., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004, p. 21 ss.; Tatarelli, voce *Lavoro ripartito*, in *Enc. giur*., *Aggiornamenti*, Roma, 2004. Per la dottrina antecedente la riforma del 2003 v. P. Ichino, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, cit.; Id., *Due nuovi modelli di organizzazione dell’orario di lavoro: job sharing e flex-time*, in *Lav. prev. oggi*, 1985, p. 969 ss.; Alessi, *Lavoro a tempo parziale, job sharing e discriminazioni indirette*, in *Dir. rel. ind*., 1999, 2, p. 235 ss.; Tiraboschi, *La disciplina del job sharing nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. prat. lav*., 1998, II, p. 1405 ss. Sotto il profilo giurisprudenziale, si ricorda Corte CE, 17 giugno 1998, *Hill e Stapleton c. The Revenue Commissioners, Department of Finance*, C-243/95, in *Racc*., p. 3739, nella quale la Corte di giustizia si è occupata per la prima volta delle discriminazioni indirette nel lavoro ripartito.[78] Nel caso sottoposto al parere del Ministero, l’azienda fuori dal settore agricolo svolgeva attività di prestazione di servizi di contabilità e consulenza fiscale, pur fornendo esclusivamente servizi in convenzione con la Confagricoltura ed operando quale sportello periferico per il CAAF Confagricoltura (centro di assistenza autorizzato fiscale) e per il CAA Confagricoltura (centro assistenza agricolo).[79] Secondo il quale «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo».[80] Per la rilevanza del settore agricolo nella politica dell’Unione europea, v. EURICSE (*European Reasearch Institute on Cooperative and Social Enterprises*), *La politica agricola comunitaria ed il ruolo delle reti di impresa, Position Paper sulla PAC post 2013*, in *http://euricse.eu*.[81] V., ad es., il rapporto elaborato dal Centro studi di Confagricoltura *Imprese agricole e Contratti di Rete*, del 26 febbraio 2015, in *www.confagricoltura.it*.[82] Si ricordano, fra le altre, la Raccomandazione del Consiglio 2005/601/CE del 12 luglio 2005, *relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2005-2008)*; la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *«Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l’occupazione»*, COM(2005) 551 def. del 10 novembre 2005; la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *«Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l’occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI»*, COM(2007) 592 def. del 4 ottobre 2007.[83] Uno dei primi riferimenti è la Carta europea per le piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, ove si è sostenuta la necessità di «creare il migliore contesto possibile per le piccole imprese», che sono «considerate la principale forza propulsiva dell’innovazione, dell’occupazione e dell’integrazione sociale e locale in Europa», come pure «promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese ad una cooperazione tra aziende a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale e tra piccole imprese e istituti superiori di istruzione e ricerca».[84] Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «*Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First) Uno “Small Business Act” per l’Europa*», COM(2008) 394 def./2 del 30 settembre 2008, che sostituisce la precedente Comunicazione della Commissione «*Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)*», COM(2008) 394 def., del 25 giugno 2008.[85] La risoluzione si intitola «*La strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”)*», P6\_TA(2008)0579.[86] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «*Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa*», Bruxelles, 23 febbraio 2011, COM(2011) 78 def.[87] Capuano, *Lo* Small Business Act *e l’utilizzo del Contratto di rete per uscire dalla crisi*, in *Economia e diritto del terziario*, 2014, 1, pp. 29-39.[88] Pilati, *Il «contratto di rete» come esempio di* good practice: *dallo* small business act *allo statuto delle imprese*, in Aa.Vv.,*Dall’impresa a rete alle reti d’impresa*, cit., p. 137 ss.[89] Si fa riferimento alla l. n. 122 del 2010.[90] Nella Comunicazione si legge: «La Commissione è intenzionata a promuovere nuove forme di collaborazione tra le imprese, anche tra imprese localizzate in diverse regioni o paesi. Questo rappresenta un nuovo modello di collaborazione per mezzo di cluster e reti di imprese, che consentono alle imprese di unire le forze e favoriranno un approccio coerente e coordinato per raggiungere un obiettivo comune senza perdere la loro indipendenza. La Commissione effettuerà uno studio su come l’Unione europea può meglio favorire questo tipo di collaborazione». [91] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *«Piano d’azione imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa»* del 9 gennaio 2013, COM (2012)795 def. Si veda, altresì, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Per una rinascita industriale europea*, 22 gennaio 2014, COM(2014) 14 def.[92] Reg. (UE) n. 2013/1287 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, *che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE*, in GUUE, L 347, 20 dicembre 2013.[93] Per un commento, Aa.Vv., *Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo*, a cura di Alpa, Perfetti, Zatti e Iudica, Padova, 2009; Antoniolli e Fiorentini, *Draft Common Frame of Reference, diritto privato europeo e metodologia del Common Core*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, cit., p. 33 ss.; Emmert, *The Draft Common Frame of Reference (DCFR) - The Most Interesting Development in Contract Law Since the Code Civil and the BGB*, in *Indiana University Robert H. McKinney School of Law Research Paper* n. 2012-8; Schulze, *The Academic Draft of the CFR and the EC Contract Law*, in *Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law*, a cura di Schulze, Munich, 2008, p. 3 ss.[94] Basti per tutti il rinvio ai lavori di Bonell, fra i quali *I Principi Unidroit – Un approccio moderno al diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ*., 1997, p. 231 ss.; Id., *Un “Codice” Internazionale del Diritto dei Contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali*, 2^ ed., Aggiornata ai Principi Unidroit 2004, Milano, 2006, cui si rimanda anche per i riferimenti bibliografici.[95] Marchetti,*Un’introduzione al* contract *del DCFR: la (necessaria?) bilateralità della formazione del vincolo*, in *Il DCFR: lessici, concetti e categorie nella prospettiva del giurista italiano*, a cura di Marchetti, Torino, 2012, p. 1 ss.[96] L’articolo II. – 1:101 (Meaning of “contract” and “juridical act”) afferma: *«(1) A contract is an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some other legal effect. It is a bilateral or multilateral juridical act. (2) A juridical act is any statement or agreement, whether express or implied from conduct, which is intended to have legal effect as such. It may be unilateral, bilateral or multilateral*».[97] Guzzardi, *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, cit.[98] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 *sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita*, COM(2011) 635; in particolare l’emendamento all’articolo 6, par. 1, che propone di modificare il testo «1. Il diritto comune europeo della vendita *non* può *applicarsi ai contratti misti che contengono* elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell’articolo 5» con il seguente: «1. Il diritto comune europeo della vendita può *inoltre essere applicato: a) ai casi in cui un contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita è collegato ad un contratto diverso da un contratto di vendita, un contratto per la fornitura di contenuto digitale o un contratto di servizi connessi, o b) ai casi in cui un contratto include* elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale *o* dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell’articolo 5*, purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito*».[99] Si consultino i documenti disponibili sul sito *www.unidroit.org*. Fra questi, lo Studio Doc. 126 dell’ottobre 2014, del *Working Group on Long-Term Contracts*, First session, Rome, 19-23 January 2015.[100] Nella logica “relazionale”, certamente più consona al contratto che prevede la realizzazione di un risultato ottenibile soltanto all’esito dell’esecuzione protratta nel tempo, il modello dello scambio, rappresentato dalle regole generali del codice civile in tema di contratto, si arricchisce degli elementi della condivisione e della cooperazione fra i contraenti, con un ruolo molto più rilevante, rispetto allo scambio istantaneo, delle clausole generali e dell’intervento correttivo-integrativo del giudice. Così, Macario, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, cit., p. 1081.[101] Nei documenti predisposti in seno all’Unidroit relativi agli *International Commercial Contracts ‒ Possible future work on long-term contracts*, si esemplificano i *relational contracts* come «*contracts giving rise to a more or less enduring relationship based on trust and confidence between the parties and an ongoing duty to cooperate to allow each party properly to perform its obligations, are subject not only to the usual risks of a breach by one of the parties or of supervening events making performance impossible or excessively more onerous, but also to the risk of an irreparable breakdown of the parties’ mutual trust and confidence making the continuation of their relationship, at least for one of the parties, no longer sustainable. Of course, when entering into long-term contracts of this kind, the parties are well advised to address the issue, and indeed in actual practice frequently do so, by so called termination clauses defining the contingencies in which the contract may be terminated for this reason and specifying how the right to terminate may be exercised (e.g. by mere notice to the other party or by a court decision), whether termination takes effect immediately or only after a certain period of time, whether the terminating party or the other party is entitled to damages, etc. However, a problem arises when the contract is silent on this issue and it may be argued that the UNIDROIT Principles, like a number of domestic legislations (e.g. § 314 of the German Civil Code (as amended in 2001)) should include default rules on so-called termination of long-term contracts for cause*». |  |

[Note Legali](http://www.wolterskluwer.it/note-legali?cms_user=m8Nbir96xffMRI3Cp4EczwSWEqLWC9FEPTvwPnNprvc%3D&orig_url=http%3A%2F%2Fdottrina.ipsoa.it%2F%23fopera%3DID05&domain=dottrina.ipsoa.it&state_code=0&id_site_type=2) [Privacy](http://www.wolterskluwer.it/privacy?cms_user=m8Nbir96xffMRI3Cp4EczwSWEqLWC9FEPTvwPnNprvc%3D&orig_url=http%3A%2F%2Fdottrina.ipsoa.it%2F%23fopera%3DID05&domain=dottrina.ipsoa.it&state_code=0&id_site_type=2) VAI SU'Tutto il materiale in questo sito è copyright 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.lE' vietata la riproduzione anche parziale.  |